



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
3^ Seduta
Martedì 14 dicembre 2021

Deliberazione n. 9 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione dell’Ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tredici articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l’esito – presenti e votanti 30, a favore 21, contrari 9 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 15 dicembre 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 9 del 14 dicembre 2021

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE
CALABRESE DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ
DELLA REGIONE CALABRIA – AZIENDA ZERO"

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 2021.

Reggio Calabria, 15 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge di istituzione del nuovo ente denominato "Azienda Zero" per il governo della sanità regionale risponde all'esigenza di unificare e centralizzare, in capo ad un solo soggetto, le funzioni di supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di supporto al coordinamento e alla governance del Sistema Sanitario Regionale.

Tale misura acquista un valore particolare nella situazione in cui versa il SSR della Calabria, perché consente di iniziare a rialfabetizzare, processo per processo, l'infrastruttura amministrativa attraverso la quale, al termine del Commissariamento, la Regione dovrà e potrà continuare ad operare. Il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa consentirà di focalizzare le risorse disponibili sui processi più rilevanti, evitando così di perdere tempo a "inseguire" attività ordinarie diventate urgenti a causa dell'assenza di programmazione e di un presidio, e collegata manutenzione, delle relative partite. La prevista attribuzione delle competenze, oltre a rappresentare un'evidente garanzia di coordinamento e di efficienza, consente una indubbia razionalizzazione delle risorse assegnate, determinando un significativo risparmio nelle spese collegate all'amministrazione del SSR. Il coordinamento degli acquisti sanitari permetterà un forte contenimento dei tempi e dei costi collegati all'espletamento delle procedure di gara pubbliche per l'approvvigionamento di beni e servizi nelle Aziende e, nel contempo, garantirà una maggiore efficacia e appropriatezza dei prodotti acquistati, frutto della comparazione tra le caratteristiche tecniche e i costi dei diversi beni impiegati per utilizzi analoghi.

Tale aspetto, soprattutto nell'attuale situazione, consentirà di sostenere l'azione di cambiamento e la velocità con cui sarà possibile provvedere, aspetti che si considerano ineludibili nell'attuale desertificazione amministrativa vissuta dal Dipartimento e dalle Aziende dopo anni di infruttuoso Commissariamento.

Parimenti, l'omogeneizzazione delle procedure tra le Aziende del SSR, i cui standard saranno definiti e monitorati dall'Azienda Zero, consentirà il raggiungimento di livelli di qualità, di risultato, di servizio e di efficienza, secondo le migliori pratiche.

Tra le competenze poste in capo all'Azienda Zero vi è la gestione delle procedure di selezione e formazione del personale, del modello assicurativo, delle infrastrutture tecnologiche informatiche, dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie, del contenzioso sanitario, della logistica dei servizi tecnici e degli uffici relazioni con il pubblico. Riveste carattere innovativo l'attribuzione alla predetta Azienda della responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Si tratta, in conclusione, di un intervento mirato a iniziare a disegnare una "via di fuga" dal "piano inclinato" che ha fatto, progressivamente, scivolare la Calabria



Consiglio regionale della Calabria

in questa situazione, dove anche le parole, a volte, sembrano non bastare, e dove le immagini - quelle che vivono i cittadini e quelle proposte dai media - finiscono per dare solo una idea minimale della reale situazione. Questo "piano inclinato" va invertito e, ovviamente, senza con questo abusare dell'impetoso giudizio recentemente tracciato sul Commissariamento dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 168 del 24 giugno 2021, non lo si può fare senza una netta cesura con il passato e con chi - non ci si riferisce ai singoli - è stato protagonista, attore, comparsa, finanche spettatore, di quanto accaduto.

Non è un carrozzone che riduce confronto e risorse sul territorio. Non taglia risorse e personale, non ci sono esuberi. Non crea sperequazioni negli stipendi. Si riducono i costi amministrativi e gestionali e si aumentano, così, i soldi per una sanità che vuole curare i malati.

La responsabilità, inizialmente, sarà della Struttura Commissariale, e ciò costituisce una garanzia in una situazione dove non sono esecutivi gli atti aziendali, le dotazioni organiche, i fabbisogni, i piani.

Vi è, infatti, la necessità di riconquistare la fiducia dei cittadini calabresi, primo e irrinunciabile obiettivo della Presidenza regionale. I cittadini calabresi hanno, di fatto, sfiduciato il Commissariamento: lo indicano gli oltre 300 milioni di euro pagati, ogni anno, dalla Calabria alle altre Regioni, dove non si va solo - questo ci indica una prima e minimale lettura dei dati - per l'alta specializzazione, ma, spesso, per prestazioni erogate dallo stesso SSR (con tempi di attesa che non possono essere considerati normali). Si ritiene che lo Stato non se lo possa permettere. Dovunque, ma soprattutto in Calabria, dove lo Stato non può più continuare ad abdicare. La Regione, il Presidente della Regione, la Giunta e il Consiglio regionale vogliono essere a fianco del Governo e servono decisioni nette e inequivocabili, alla cui carenza non può sostituirsi o rimediare qualsivoglia livello di impegno.

Il Consiglio regionale, in particolare, lo ha già dimostrato, in concreto e nei fatti: nella Conferenza dei Capigruppo tenutasi il 6 dicembre 2021 è stata approvata la immediata calendarizzazione di un provvedimento legislativo teso a semplificare e razionalizzare la governance del SSR.

Il momento non è inopportuno, anzi proprio ora si deve guardare avanti per evitare di ripetere errori. In questa situazione, senza misure strutturali, risolte queste emergenze ci troveremo sempre altre emergenze.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge comporta oneri a carico del bilancio per come illustrato nella seguente scheda. Tuttavia, si precisa che le fonti di finanziamento della stessa sono a valere sul fondo sanitario regionale del bilancio di previsione triennale 2022 - 2024.



Consiglio regionale della Calabria

In merito ai criteri di quantificazione della spesa si fa riferimento all'organizzazione ed al funzionamento delle preesistenti aziende operanti nel medesimo campo.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 prevede la costituzione e finalità dell'Azienda			/
Art. 2	Prevede le funzioni dell'Azienda			/
Art. 3	Dispone le modalità organizzative dell'Azienda			/
Art. 4	Prevede gli organi dell'Azienda			/
Art. 5	Disciplina il funzionamento dell'Organo Direttivo			/
Art. 6	Disciplina il funzionamento dell'Organo di controllo			/
Art. 7	Disciplina il funzionamento dell'Organo di indirizzo			/
Art. 8	Personale			/
Art. 9	Finanziamento dell'Azienda			/
Art. 10	Procedure di Bilancio			/
Art. 11	Norma finanziaria			€ 700.000,00
Art. 12	Norme finali e transitorie			/
Art. 13	Entrata in vigore			/

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Istituzione e finalità dell'Azienda Zero)

1. E' istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.

2. L'Azienda Zero persegue la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale, con modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.

3. La sede dell'Azienda Zero è individuata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali regionali o di enti del Servizio sanitario regionale.

4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione il funzionamento e i tempi di attuazione dell'Azienda Zero secondo gli indirizzi, i principi e le finalità indicati nella presente legge.

Art. 2

(Funzioni dell'Azienda Zero)

1. L'Azienda Zero ha le seguenti competenze:

a) funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del d.lgs.118/2011 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del d.lgs. 118/2011;

d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area sanità e sociale appone il visto di congruità;

e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali il Dipartimento



Consiglio regionale della Calabria

competente in materia di tutela della salute e servizi socio sanitari appone il visto di congruità;

f) indirizzi in materia contabile alle Aziende sanitarie provinciali e agli altri enti del Servizio sanitario regionale;

g) supporto alla Giunta regionale o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale;

h) gestione di attività per il sistema e per gli enti del Servizio sanitario regionale, quali:

1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica;

2) le procedure di selezione del personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale, secondo gli indirizzi della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

3) il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;

4) il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;

5) la gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;

6) l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante;

7) il supporto tecnico in sede di definizione e di stipula degli accordi e dei contratti con i soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

8) la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;

9) i servizi tecnici per la valutazione dell'Health technology assessment;

10) il coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari, che collabora con la Giunta regionale o con il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi.



Consiglio regionale della Calabria

3. Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. La Giunta o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA per il tramite dell'Azienda Zero.

4. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore generale acquisito il parere favorevole della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria in conformità a quanto disposto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dal d.lgs.118/2011.

Art. 3

(Organizzazione e vigilanza dell'Azienda Zero)

1. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria approva le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero.

2. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

3. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui all'articolo 2 nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

4. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione ed esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento approvato dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 4

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda Zero:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale;
 - c) il Collegio di direzione.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, in conformità alla normativa vigente per la nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale.

5. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:

- a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;
- b) nomina dei componenti del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale;
- c) nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- d) nomina, sospensione e revoca degli incarichi dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero;
- e) regolamenti di organizzazione, funzionamento e dotazione organica dell'Azienda Zero;
- f) atti di bilancio;
- g) atti previamente autorizzati dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni;
- h) proposta alla Giunta regionale o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria del regolamento sulla tenuta contabile della GSA da redigersi in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal d.lgs.118/2011;
- i) adozione dell'Atto aziendale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
- l) ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Azienda Zero preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

6. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente



Consiglio regionale della Calabria

commissione consiliare o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 6 (Collegio sindacale)

1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 ter, del d.lgs.502/1992 il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute.

2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del Presidente la convocazione spetta al membro più anziano di età fino all'integrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

3. Le sedute del Collegio sindacale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive decade dalla nomina.

4. Il Collegio sindacale:

- a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigila sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
- e) svolge l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 118/2011.

5. L'Azienda Zero può affidare la certificazione contabile a una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del Decreto del Ministro della salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale).

6. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 7 (Collegio di direzione)

1. Il Collegio di direzione è organo aziendale con funzioni consultive e propositive che coadiuva e supporta la Direzione Generale nell'esercizio della funzione di governo dell'Azienda Zero. Esso è composto dal Direttore generale



Consiglio regionale della Calabria

che ha le funzioni di Presidente, dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dai Dirigenti apicali dell'Azienda.

2. Il Direttore generale si avvale del Collegio per il governo delle attività di programmazione nonché per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività dell'Azienda Zero. Il funzionamento del Collegio di direzione è disciplinato con apposito regolamento adottato dal Direttore generale.

Art. 8 (Personale)

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende e dagli altri enti del Servizio sanitario regionale, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. A tale personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale e il piano assunzioni viene approvato annualmente dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;

b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero, unitamente ai relativi fondi contrattuali, è approvata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

4. L'Azienda Zero può avvalersi di personale in distacco dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 9 (Finanziamento)

1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza:
 - a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente, determinati annualmente dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
 - b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale;
 - c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 10 (Bilancio)

1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.
2. L'Azienda Zero è tenuta all'equilibrio economico e finanziario.
3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono deliberati nei termini previsti dal d.lgs.118/2011.
4. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 11 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in 700.000,00 euro annui per gli esercizi 2022-2024, si fa fronte con la corrispondente riduzione della spesa prevista per le funzioni attribuite ad Azienda Zero e già esercitate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, nell'ambito dello stanziamento del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA del bilancio di previsione 2022-2024.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4, le funzioni assegnate ad Azienda Zero sono esercitate dalle Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e dal Dipartimento Tutela della salute e servizi socio sanitari della Giunta regionale della Calabria.

2. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del Servizio sanitario regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

3. L'Azienda Zero fino al termine del commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assicura le sue attività a supporto del o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, anche con riferimento all'attuazione delle misure previste dal Programma operativo e dal Piano di rientro.

4. Fino alla data di cui al comma 1 continua ad applicarsi anche agli enti del Servizio sanitario regionale la norma di cui all'articolo 1, comma 1, legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.